



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF190
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	IMPATRIATI - PER GLI AUTONOMI DETASSAZIONE DAL 2017
RIFERIMENTI	INTERROGAZ. MEF QT 5-12154 - ART. 16 D.LGS. 147/2015, L. 232/2016 - CM 17/E/2017
CIRCOLARE DEL	30/10/2017

RILEVA SOLO IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA A PARTIRE DAL 2017

Sintesi: in risposta ad una recente interrogazione parlamentare. il MEF ha chiarito che:

- i percipienti di **redditi di lavoro autonomo**, che sono stati inclusi nell'agevolazione soltanto dal periodo d'imposta 2017 ad opera della Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016)
- possano beneficiare del regime speciale di tassazione a **partire dal periodo d'imposta 2017** e per i periodi d'imposta successivi
- qualora abbiano trasferito la **residenza fiscale in Italia nel 2017**.

Nessuna detassazione è applicabile per i percipienti redditi di lavoro autonomo nel caso in cui il trasferimento di residenza in Italia sia avvenuto nel 2016 o nei periodi d'imposta precedenti.

LA NORMATIVA

Con l'art. 16 D.Lgs. 147/2015 è stata previsto un meccanismo incentivante, avente carattere strutturale e non transitorio, tesa a favorire il rientro in Italia di lavoratori all'estero

Con la L. 232/2016 è stato disposta:

- ➔ **l'estensione** del suo ambito applicativo ad un'altra categoria reddituale
- ➔ **l'ampliamento dell'agevolazione.**

D.Lgs. 147/2015	DESTINATARI	REDDITO DETASSATO	PERIODO
ANTE MODIFICA	REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	30%	Fino al 31/12/2016
POST MODIFICA	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO	50%	Dal 01/01/2017

L'agevolazione spetta dall'anno di trasferimento della residenza in Italia e per i 4 successivi

REQUISITI (D.Lgs. 147/2015, art. 6, co. 1 e DM 26/05/2016)	DIPENDENTE	AUTONOMO
	GIA' PREVISTI	DAL 2017
Lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti al trasferimento	SI	SI
Impegno a permanere in Italia per almeno 2 anni, pena la decadenza dal beneficio con recupero delle agevolazioni già fruite	SI	SI
Svolgimento dell'attività lavorativa presso un'impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società controllata o controllante	SI	NO
Prestazione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta	SI	SI
Svolgimento di funzioni direttive e/o possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione	SI	NO

Con riferimento al periodo di permanenza in Italia per almeno 2 anni si osserva quanto segue:

- ➔ decorre dal periodo d'imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza fiscale in Italia;
- ➔ nel caso di lavoro dipendente, se il contratto ha una durata inferiore al biennio o in caso di risoluzione anteriormente al decorso del biennio di un contratto a tempo indeterminato per causa non imputabile al lavoratore, quest'ultimo, purché mantenga la residenza in Italia, non subisce alcuna decadenza dalle agevolazioni;
- ➔ è legato alla definizione fiscale di residenza prevista dall'art. 2 del TUIR.



Esempio: nel caso di trasferimento della residenza in Italia ad aprile 2016, la stessa deve essere mantenuta almeno fino allo spirare del biennio e cioè il 03/07/2018 (che corrisponde a 184 giorni nel periodo d'imposta). Se il trasferimento della residenza si è verificata ad ottobre 2016, per il medesimo anno, non essendo soddisfatto il periodo minimo di 184 giorni, lo stesso soggetto non può essere considerato fiscalmente residente in Italia. In quest'ultimo caso, il biennio spira il 03/07/2018.

ULTERIORI DESTINATARI (D.Lgs. 147/2015, art. 6, co. 2 e DM 26/05/2016)	PERIODO
Cittadini dell'Unione europea , in possesso di laurea che hanno svolto in maniera continuativa un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più.	FINO AL 31/12/2016
Cittadini dell'Unione europea che hanno svolto in maniera continuativa un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo la laurea o una specializzazione post laurea.	
Cittadini di Stati extra-Ue , con i quali vige una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali, che presentino una delle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> • possesso di un diploma di laurea e svolgimento continuativo di un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più; • che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post laurea. 	ALTRI SOGGETTI INCLUSI DAL 01/01/2017 (modifiche previste dalla L. 232/2016)

Per i **soggetti indicati nel co. 2, art. 16, D.Lgs. 147/2015**, l'accesso al regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati richiede i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un titolo di laurea;
- b) aver svolto continuativamente un'attività di lavoro o studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più;
- c) essere cittadini comunitari o extracomunitari (per quest'ultimi si richiede la presenza di accordi fiscali);
- d) svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia;

Il dubbio

In relazione all'estensione dell'ambito soggettivo dell'incentivo operato dalla Legge di Stabilità 2017, non era chiaro se lo stesso potesse trovare applicazione anche nel caso di persone fisiche che abbiano proceduto al trasferimento della residenza in Italia nel 2016 (dunque in riferimento a Redditi 2017).



CASO: nel caso in cui una persona fisica abbia trasferito la residenza in Italia nell'anno 2016, rispettando i requisiti disposti dall'articolo 16, co. 1, del Dlgs n. 147/2015, e abbia iniziato un'attività come lavoratore autonomo in Italia nell'anno 2016, aprendo una partita IVA, può beneficiare della parziale imponibilità del reddito da lavoro autonomo prodotto in Italia pari al 50 %il periodo d'imposta 2017 e per i tre periodi d'imposta successivi?

La risposta del MEF è stata negativa.

Il MEF chiarisce che le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per il 2017 (estensione agevolazione ai lavoratori autonomi), per espressa previsione normativa, si applicano a decorrere **con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della stessa Legge (2017)**

Pertanto, in linea con il disposto normativo:

- ➔ **è agevolabile** il reddito di lavoro autonomo prodotto dai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a decorrere dal periodo d'imposta 2017
- ➔ non possono accedere all'agevolazione i lavoratori autonomi che risultino già fiscalmente residenti in Italia a partire dal periodo d'imposta 2016.